

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2107

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEMERARO, CIBOTTO, AMODIO, BACCELLI, BALDELLI, BERRY, BERTÈ, BOLLA, CERVONE, CHIATANTE, CURTI AURELIO, DE CAPUA, DE MEO, FODERARO, FORLANI, FRACASSI, GIOIA, IOZZELLI, LATTANZIO, MAROTTA VINCENZO, MERENDA, NATALI, PENNAZZATO, QUINTIERI, RUSSO VINCENZO, SAMMARTINO, SANGALLI, SCALIA VITO, SCARLATO, SCARASCIA, SIMONACCI, SINESIO, TANTALO, VETRONE

Presentata il 24 marzo 1960

Provvidenze a favore dei complessi bandistici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo si discute su di un problema molto importante: l'estensione ai complessi musicali degli aiuti che lo Stato concede in favore del teatro. Purtroppo non è stato possibile trovare finora una soluzione adeguata malgrado che fin dal 18 luglio 1956 sia stato approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno proposto anche dai colleghi Agrimi, Berry, Gaspari, Elkan e Antoniozzi:

« La I Commissione (Interni), visto l'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, invita il Governo ad intendere fra le manifestazioni musicali previste dall'ultimo comma anche quelle eseguite dai complessi bandistici che svolgono manifestazioni musicali di particolare importanza artistica e sociale ».

Tale documento fu presentato in sede di discussione della proroga della legge sulle sovvenzioni al teatro. Ci preme oggi sottolineare in modo particolare, a sostegno della presente proposta di legge, il fatto che durante la discussione del suddetto ordine del giorno vi furono le dichiarazioni favorevoli dei colleghi di tutti i settori politici, i quali,

oltre ad approvare l'ordine del giorno, chiesero al Governo di esaminare, in sede di legge organica sugli aiuti al teatro lirico ed agli enti lirici, la possibilità di stanziare un fondo speciale per sovvenire alle necessità finanziarie dei complessi bandistici italiani, nell'intento di mantenere alta la tradizione di questa attività musicale popolare così diffusa e sentita fra le masse.

Fiumi di parole si sciupano per esaltare l'arte musicale quale tipica espressione del genio e dell'anima italiani, ma il problema molto più importante della educazione del popolo che lo renda capace di intendere ed apprezzare le esecuzioni delle grandi opere musicali non è stato mai affrontato nei suoi giusti termini. È ben noto che soltanto una ristretta cerchia di persone ha la possibilità di presenziare a spettacoli lirici e ad esecuzioni musicali di rilievo. Ovvie ragioni non consentono ciò alle classi popolari, che restano così sprovviste di quella elementare preparazione che è indispensabile per poter apprezzare un'opera musicale.

I complessi bandistici hanno sempre svolto una nobile funzione di elevamento del gusto mediante le esecuzioni di pezzi musi-

cali nelle piazze di tutti i centri abitati, dai più piccoli ai più grandi. Possiamo anzi dire che l'opera delle bande musicali è particolarmente ragguardevole dal punto di vista dell'affinamento del gusto musicale dell'ascoltatore proprio nei piccoli centri della periferia, dove la quasi totalità dei cittadini non ha mai visto operare una compagnia lirica né conosciuto una grande orchestra sinfonica. Bisogna riconoscere che in tali località soltanto la banda permette al popolo di prendere un primo contatto diretto con la grande opera musicale.

D'altronde anche in quei centri dove vi sia la possibilità materiale di accedere a spettacoli degni di rilievo dal punto di vista artistico, sorge il problema finanziario. Infatti si tratta di forme di spettacolo il cui costo è inaccessibile alle classi popolari.

A questo punto desideriamo ricordare che allorché l'onorevole Fanfani era Presidente del Consiglio, egli diede incarico al Sottosegretario alla Presidenza, onorevole Ariosto (in quell'epoca non esisteva ancora il Ministero del turismo e dello spettacolo), di effettuare uno studio approfondito del problema. Si giunse alla conclusione che la migliore soluzione sarebbe stata quella di procedere allo stanziamento di un fondo annuo di 400 milioni da erogare a quei complessi bandistici che, per la loro preparazione artistica e per la loro buona organizzazione, dessero adeguate garanzie.

Siamo assistiti dal convincimento che quanto abbiamo detto ad illustrazione di questa proposta di legge vi convinca, onorevoli colleghi, della necessità di non differire ulteriormente la soluzione dell'annoso problema delle bande, le quali, per mancanza di aiuti materiali, conducono in Italia una vita molto stentata.

È pur vero che oggi altri settori della musica ad alto livello artistico reclamano stanziamenti di fondi maggiori da parte dello Stato, ma quello che si chiede per i complessi bandistici è una percentuale minima in confronto delle enormi somme che lo Stato eroga per i grandi enti lirici, per la lirica minore e per le manifestazioni musicali da camera.

Gli strumentisti della banda, regolarmente inquadrati nel settore dello spettacolo, per

la loro riconosciuta qualificazione professionale, sono soggetti al versamento dei contributi a norma del decreto legislativo 18 luglio 1947, n. 708, articolo 2, nelle misure previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Svariate volte le organizzazioni di categoria hanno tentato di ottenere il beneficio delle sovvenzioni anche in favore dei complessi bandistici, ma la Presidenza del Consiglio, in risposta a qualche interrogazione parlamentare, ha sempre sostenuto che l'attuale legislazione in materia non include tali complessi artistici.

Scopo della presente proposta di legge è quello di colmare una simile lacuna.

L'articolo 1 propone l'inserimento dei complessi bandistici grandi e medi, organicamente completi e che svolgono manifestazioni musicali ragguardevoli, fra i complessi strumentali i quali, sulla base dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, beneficiano di sovvenzioni da parte dello Stato.

L'articolo 2 stabilisce che ai piccoli complessi bandistici, organicamente completi, non contemplati nel precedente articolo, possono invece essere concessi aiuti finanziari *una tantum* per metterli in grado di far fronte alle proprie esigenze, e per l'incremento dell'educazione popolare musicale.

L'articolo 3 stabilisce che possono essere concessi dei contributi anche alle Associazioni nazionali che raggruppano nel loro seno gran numero di complessi bandistici. Tale aiuto finanziario avrebbe lo scopo di consentire a detti organismi di svolgere un'attività varia: partecipazione a concorsi internazionali, organizzazione di raduni bandistici nazionali, regionali e provinciali, concorsi nazionali per composizioni originali per banda, rassegne nazionali per giovani strumentisti, ecc.

Occorre in ultimo aggiungere che con la presente proposta di legge non si dà luogo a creare alcun precedente dato che gli altri similari complessi artistici già usufruiscono delle sovvenzioni statali. Si tratta invece di compiere un'opera di giustizia e di eliminare finalmente una situazione di disagio morale e materiale lesivo dell'arte popolare e della attività professionale di una benemerita ed autentica categoria di lavoratori dello spettacolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

A modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, fra i complessi strumentali soggetti a sovvenzione da parte dello Stato, sono compresi i grandi e medi complessi bandistici organicamente completi che svolgono manifestazioni musicali di particolare importanza artistica e sociale.

ART. 2.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato ad erogare contributi *una tantum* a favore dei piccoli complessi bandistici che svolgono attività diretta ad incrementare la educazione popolare musicale.

ART. 3.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo è autorizzato ad erogare adeguati contributi a favore degli Enti e delle Associazioni nazionali che svolgono, da almeno tre anni anteriormente alla pubblicazione della presente legge, attività a favore dei complessi bandistici e che promuovano, organizzino e sviluppino, senza scopo di lucro, iniziative e manifestazioni sia all'interno della Repubblica che all'estero.